

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

La Camera ha approvato, in prima lettura, la proposta di legge concernente la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale¹. Il testo, che nel corso dell'esame in Commissione Giustizia è stato sostanzialmente e ampiamente modificato, consta di due articoli che allegano alle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle che i giudici dovranno utilizzare come parametri per la liquidazione con valutazione equitativa del danno non patrimoniale.

Si tratta delle cosiddette Tabelle di Milano, oggi adottate dalla gran parte dei tribunali d'Italia dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, da ritenersi equo, costituito appunto dalle tali tabelle. Al giudice – sempre secondo il dettato del provvedimento – è consentito di aumentare il risarcimento fino al 50 per cento della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.

Come affermato in Aula dai deputati del Partito Democratico, il provvedimento è da considerarsi, quindi, un passo avanti importante, soprattutto se associato al disegno di legge "concorrenza", attualmente all'esame del Senato, che interviene in materia di risarcimento dei danni da incidenti stradali, al fine di garantire, in forza degli stessi principi, la parità di trattamento su tutto il territorio nazionale dei cittadini vittime di tali tipologie di danni non patrimoniali.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale" AC 1063-A – relatore Stefano Dambruoso (Civici e Innovatori) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

¹ La proposta di legge era originariamente a prima firma del deputato Bonafede e altri del gruppo M5S che hanno ritirato la sottoscrizione dal provvedimento a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione Giustizia.

LA NECESSITÀ DELL'INTERVENTO NORMATIVO

Il diritto al risarcimento del **danno non patrimoniale** trova fondamento nell'art. **2059** del codice civile, che si limita tuttavia a prevedere che il danno non patrimoniale debba essere **risarcito nei soli casi previsti dalla legge**. L'art. 2059 non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, che la giurisprudenza ha considerato a lungo come danno morale, per poi accedere a interpretazioni più articolate (distinzione tra danno biologico – considerato come danno alla salute in senso stretto – danno morale, danno esistenziale, ecc.). **Per il risarcimento del danno non patrimoniale, il contesto normativo si è, quindi, rivelato insufficiente a garantire la certezza del diritto** rimandando, in generale, alla legge concernente i singoli ambiti. Inoltre, alcune incertezze sono derivate dall'applicazione dell'art. 1226 c.c. sulla valutazione equitativa del danno da parte del giudice, quando tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare².

LE TABELLE DI MILANO QUALE PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

La liquidazione del danno non patrimoniale (che, in quanto **equitativo**, si presta a interpretazioni difformi) - oltre che dalla difficoltà di individuare una precisa definizione delle diverse "sofferenze" suscettibili di risarcimento - è stata caratterizzata da una notevole **diversità dei criteri di valutazione da parte tribunali sul territorio** (sistemi tabellari "a punto", liquidazione solo equitativa, liquidazione per voci separate di danno – biologico, morale, esistenziale, liquidazione unitaria come danno biologico onnicomprensivo, previsione o meno di limiti risarcitori massimi e minimi), con il risultato sia di una estrema incertezza nell'individuazione di parametri oggettivi di riferimento, sia di un'applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini (risarcimenti diversi per casi analoghi). Con la sentenza 7 giugno 2011, n. 12408 **la Cassazione** – ribadendo il criterio della onnicomprensività del danno non patrimoniale risarcibile - **ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, da ritenersi equo**, costituito dalle cosiddette "**tabelle di Milano**", adottato come tale dalla giurisprudenza della Corte.³

Con l'articolo 1, sono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile due **Tabelle – le cd. Tabelle di Milano**, che dovranno essere utilizzate dai giudici come **parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno non patrimoniale**. Viene, inoltre consentito al giudice di aumentare il risarcimento fino al **50 per cento della** misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle **condizioni soggettive del danneggiato**.

² L'art. 2056 c.c. prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223 (risarcimento del danno emergente e del lucro cessante per l'inadempimento o il ritardo nelle obbligazioni), 1226 (liquidazione da parte del giudice con valutazione equitativa del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare) e 1227 (concorso del fatto colposo del creditore).

³ In relazione ai danni da sinistri stradali, il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209 del 2005) prevede, all'articolo 138, che il Governo adotti un regolamento (DPR) che, sulla base di una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una tabella unica nazionale (c.d. T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità (per le microlesioni, i valori sono dettati dallo stesso D.Lgs. 209, all'art. 139). Tale tabella non è ancora stata adottata.

Cosa sono le Tabelle di Milano

Le Tabelle di Milano sono le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, dopo la sentenza delle Sezioni unite del 2008, hanno previsto una liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale; e del danno non patrimoniale in termini di dolore, sofferenza soggettiva. **Si tratta della liquidazione congiunta dei danni liquidati a titolo di danno biologico** (standard e personalizzato per particolari condizioni soggettive) **e di danno morale. Le tabelle di Milano** – da ultimo rivalutate secondo gli indici ISTAT, nel 2014 –, incrociando fasce di età del danneggiato e punti di invalidità, **individuano i valori monetari medi di tale liquidazione onnicomprensiva** (valore c.d. "punto") **nonché percentuali di aumento "personalizzate"**, laddove il caso presenti specifiche, provate, peculiarità. Solo in casi eccezionali, si prevede una valutazione del giudice in deroga ai valori minimi e massimi. Analoghe tabelle quantificano il danno non patrimoniale conseguente a lesione non permanente; anche in tal caso si tratta di liquidazione congiunta di danno biologico e danno morale. Una separata tabella riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale (morte di un congiunto). Sostanzialmente, il danno biologico "unitario" risulta, dalla giurisprudenza, attualmente superato come *summa* delle diverse tipologie di danno non patrimoniale risarcibile, sostituito dal danno non patrimoniale, complessivamente considerato come "contenitore" di tutte le componenti di danno: biologico, morale ed esistenziale.

Fonte: Dossier n° 66/1 - Elementi per l'esame in Assemblea, 13 marzo 2017. Servizio Studi Camera dei deputati.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

L'articolo 2 detta una disciplina transitoria che prevede l'applicabilità delle nuove disposizioni a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva, oppure non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge. Le tabelle andranno aggiornate annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

LE TABELLE ALLEGATE

Le tabelle allegate sono quelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ed aggiornate al 2013. La Commissione Giustizia ha modificato la sola tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell'unione civile e sostituendo all'evento "morte del congiunto" l'evento "perdita del rapporto di tipo familiare".